



Rep. n.

COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI

Città Metropolitana di Milano

CONTRATTO D’APPALTO PER I LAVORI DI

REPUBBLICA ITALIANA

L’anno #ANNOSTIPLET# , il giorno #GIORNOSTIPLET# del
mese di #MESESTIPLET# alle ore in Cassina de’
Pecchi presso la Residenza Municipale avanti a Me
Dott. Angelo Spasari, Segretario Comunale, firma
digitale intestata a _____ rilasciata da _____
n. _____ valida sino al _____ e non revocata,
Pubblico Ufficiale legittimato al rogito dei
contratti tutti nei quali il Comune di Cassina
de’ Pecchi è parte ai sensi dell’art. 97, comma
4, lett.c) del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267
T.U.E.E.LL., sono comparsi i signori:

1) #RESPONSABILE_UFFICIO# , nato a _____ il
_____, C.F. _____ firma digitale intestata a
_____ rilasciata da _____ n. _____ valida sino
al _____ e non revocata, domiciliato per la
carica presso la sede Comunale, il quale
interviene al presente atto in rappresentanza del
“COMUNE DI CASSINA DE’ PECCHI” con sede in
Cassina de’ Pecchi (MI) CAP 20060 P.zza de’

Gasperi, C. F. 83500570151 - Responsabile
dell'Area _____ come da atto di nomina del
Sindaco n. __ in data _____, depositato agli
atti del Comune di seguito denominato nel
presente atto semplicemente "Comune";

2) _____, nato a _____ il _____ e residente
in Via _____, __, firma digitale intestata a
_____ rilasciata da _____ n. _____ valida sino
al _____ e non revocata, il quale interviene nel
presente atto in qualità di Legale Rappresentante
dell' Impresa #RAGSOC_CONTRAENTE1#, con sede
legale in _____ #COMUNE_CONTRAENTE1# -
#INDIRIZZO_CONTRAENTE1# CAP _____ - C.F.
#CODFISC_CONTRAENTE1# di seguito denominato nel
presente atto semplicemente "appaltatore".

Come risulta dall' autocertificazione di
iscrizione alla CCIAA rilasciata dall'impresa
interessata in data _____.

PREMESSO CHE

- a) Il presente contratto viene stipulato nel
rispetto di quanto previsto dall'articolo 32
comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con firma
digitale rilasciata da ente certificatore

autorizzato;

- b) Il Comune ha necessità di procedere all’acquisizione dei lavori di cui in oggetto e per fare ciò ha approvato con determina registro generale n. del il progetto e ha assunto la determinazione a contrarre, stabilendo di attivare una procedura negoziata ai sensi dell’articolo 36 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 con criterio di scelta del minor prezzo mediante ribasso sull’importo dei lavori e con invito a n. _____ (_____) operatori selezionati come da elenco allegato alla citata determinazione demandando la gestione della procedura all’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, costituito presso il Comune di Vimodrone a seguito di accordo consortile tra il Comune di Vimodrone, il Comune di Cassina de’ Pecchi e il Comune di Rodano in ossequio a quanto previsto dall’articolo 33 comma 3 bis del D.lgs. n. 163/2006 ora confluito nell’articolo 37 del D.lgs. n. 50/2016;
- c) Con determinazione registro generale n. del l’ufficio comune operante come

Centrale Unica di Committenza ha approvato tutti gli atti di gara e ha lanciato la procedura di gara in nome e per conto del Comune di utilizzando il sistema telematico messo a disposizione dalla Regione Lombardia, denominato piattaforma Sintel;

d) A seguito dell’espletamento della procedura, si sono trasmessi tutti gli atti al Comune die, che tramite il Rup, eventuale se non si è proceduto all’esclusione automatica dopo aver verificato la sostenibilità e congruità dell’offerta e dopo aver controllato tutte le operazioni di gara espletate dall’ufficio comune operante come Centrale Unica di Committenza, con determinazione registro generale n..... del ha approvato tutte le operazioni di gara svolte e si è disposta l’aggiudicazione a favore

e) Detta aggiudicazione ai sensi dell’articolo 76 del D.Lgs. n. 50/2016 è stata comunicata ai soggetti interessati in data giusta comunicazioni in atti;

- f) Il Rup ha attestato che la suddetta determinazione di aggiudicazione è divenuta efficace a seguito della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara dall'appaltatore, con esito positivo, fatta eccezione per il cui esito non è pervenuto alla data del presente atto e che stante l'urgenza di procedere dichiarata dal Rup, quest'ultimo ha deciso di procedere alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui sopra, le quali, in caso di esito negativo, daranno luogo al recesso dal contratto medesimo come previsto nel prosieguo di quest'ultimo;
- g) è trascorso il termine minimo, di 35 giorni, previsto dall'articolo 32 comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;
- h) in ottemperanza all'articolo 26 del D. lgs. n. 33 del 14/03/2013 il Rup deve provvedere ad inviare i dati e le informazioni per la pubblicazione sul sito internet del Comune;
- i) L'appaltatore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad adempiere tutti gli

obblighi previsti dal presente atto alle condizioni modalità e termini di seguito stabiliti, dichiarando che quanto risulta dal presente atto definisce in modo adeguato e completo le prestazioni oggetto del presente affidamento e che in ogni caso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione per la formulazione della propria accettazione.

- j) l'appaltatore ha presentato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991 n. 187 la dichiarazione relativa alla composizione societaria, all'inesistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con "diritto di voto" , all'inesistenza di soggetti muniti di procura irrevocabile (se esistenza indicare i nominativi) che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto; detta dichiarazione è stata acquisita dal Comune in sede di presentazione dell'offerta;
- k) le parti hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione

dei lavori oggetto dell’affidamento;

- 1) Con verifica telematica operata attraverso il sistema reso disponibile dalla Prefettura di Milano si è verificato che a carico della società _____ non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 **ovvero in alternativa alla comunicazione, decorsi 30 giorni dalla richiesta, può essere acquisita l’autocertificazione non essendo stata rilasciata la comunicazione antimafia entro il termine di trenta giorni, è stata acquisita dall’appaltatore, ai sensi dell’articolo 88 comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 l’autocertificazione di cui all’articolo 89 comma 1 del medesimo decreto legislativo in data, con la quale l’interessato ha attestato che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo 06 settembre 2011 n. 159; è pertanto possibile procedere alla stipulazione del contratto sotto**

condizione risolutiva, come previsto dall’articolo 88 comma 4 bis del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con espressa avvertenza che, nel caso emerga la sussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all’articolo 67, Il Comune recederà dal contratto;

- m) Ai sensi dell’articolo 14, commi 2 e 3 del d.P.R. n. 62/2013 il Rup competente ha attestato l’assenza di incompatibilità con l’appaltatore;
- n) Le parti hanno dato atto del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori
- o) L’appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni contrattuali e la polizza assicurativa;

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe

rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE :

- 1) Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Capitolato e gli ulteriori elaborati progettuali quali.....;
- 2) L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e negli atti, documenti e normative ivi richiamati e nei suoi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con l’appaltatore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali:
 - a) dall’offerta presentata in sede di gara
 - b) dal capitolato e dagli altri atti progettuali

approvati con determinazione registro generale
n.....del.....;

c) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e
dal regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010 per
la parte ancora in vigore ai sensi dell’articolo
216 del D.lgs. n. 50/2016 nonché dalle Linee
Guida Anac;

d) dalle altre disposizioni anche regolamentari,
incluso il capitolato generale e le norme in
materia di contabilità, in vigore per il Comune,
di cui l’appaltatore dichiara di avere esatta
conoscenza e che, sebbene non materialmente
allegate, formano parte integrante del contratto;

e) dal codice civile e dalle altre disposizioni
normative in vigore in materia di contratti di
diritto privato nonché, in generale, dalla legge
italiana

Le clausole del contratto sono sostituite,
modificate od abrogate automaticamente per
effetto di norme aventi carattere cogente
contenute in leggi o regolamenti vigenti o che
entreranno in vigore successivamente, fermo

restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi peggiorative per l'appaltatore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel capitolato e negli atti progettuali o quanto dichiarato dall'appaltatore nell'offerta, a prevalere sarà l'interpretazione estensiva e/o più favorevole al Comune. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, il Comune da un lato, e l'appaltatore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche al sopra richiamato contratto sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della

procedura.

Il Comune, nel corso dell’esecuzione contrattuale, potrà apportare variazioni o modifiche al contratto, nonché le varianti in aumento o in diminuzione, conformemente a quanto previsto dagli artt. 106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016, nonché ai sensi delle disposizioni legislative e regolamentari applicabili.

3) Il Comune, come sopra rappresentato, affida all’appaltatore che, come sopra rappresentato/a, accetta senza riserva alcuna, l’esecuzione dell’appalto di lavori a corpo denominatosecondo quanto meglio specificato nel capitolato e negli altri atti progettuali quali

_____. Detti documenti, in copia informatica certificata conforme all’originale cartaceo da me segretario rogante, è//sono allegato/i al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale e che le parti dichiarano di ben conoscere e la cui ignoranza non potrà essere in alcun modo

eccepita. Con la stipula del presente contratto,
l'appaltatore si obbliga irrevocabilmente nei
confronti del Comune a prestare

_____e a porre in essere tutte le attività
connesse, strumentali e ausiliarie dipendenti,
come meglio descritto e dettagliato nel
capitolato. L'appaltatore si obbliga ad eseguire
le prestazioni alle condizioni, modalità e patti
previsti dal presente contratto e dal progetto,
approvato con atto registro n.....del..... e
composto dai seguenti elaborati :.....

Le parti si obbligano in particolare a rispettare
le condizioni contrattuali previste nel
capitolato nonché negli elaborati approvato/i con
il suddetto atto che si intendono parte
integrante e sostanziale del presente atto, anche
se non materialmente allegato e che le parti
dichiarano di conoscere e la cui ignoranza non
potrà essere invocato come eccezione.

L'appaltatore si impegna sin d'ora a rispettare
le condizioni di cui al piano di sicurezza e
coordinamento redatto e composto da un elaborato

denominato “piano di sicurezza e coordinamento-
quadro di incidenza ella manodopera”. Il Comune e
l’appaltatore dichiarano di aver sottoscritto
copia di detto elaborato che resta depositato
agli atti dell’area servizi tecnici del Comune e
che qui si richiamano quale parte integrante e
sostanziale del presente atto anche se non
materialmente allegati e le parti dichiarano di
ben conoscerli e la cui ignoranza non potrà
essere eccepita quale eccezione. **(EVENTUALE da**

VERIFICARE CON L’AREA servizi tecnici)

L’appaltatore ha consegnato il piano operativo di
sicurezza al Settore Tecnico e presso
quest’ultimo resta depositato. Il Comune nel
corso dell’esecuzione contrattuale potrà
apportare variazioni o modifiche al contratto,
nonché le varianti in aumento e in diminuzione,
conformemente a quanto previsto dagli articolo
106 e 149 del D.lgs. n. 50/2016 nonché ai sensi
delle disposizioni legislative e regolamentari
applicabili

- 4)** Il termine essenziale per l’esecuzione dei lavori
è stabilito in _____ decorrente

dal verbale di consegna lavori. La consegna lavori è disciplinata dal capitolato e attraverso specifiche disposizioni che verranno impartite dal Comune, sentito l'appaltatore.

5) I lavori oggetto del contratto sono sottoposti a collaudo o a verifica di regolare esecuzione , conformemente a quanto previsto nel capitolato e a quanto previsto dagli artt. 102 e 150 del D.lgs. n. 50/2016, secondo quanto verrà all'uopo stabilito dal Comune. Per la relativa disciplina si rinvia a quanto previsto nel capitolato e alle disposizioni di cui agli artt. Da 215 a 238 e all'articolo 251 del D.P.R. n. 207/2010, fino a quando applicabili.

6) Il corrispettivo dovuto all'appaltatore dal Comune per il pieno e perfetto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto è quello risultante dall'offerta dell'appaltatore formulata in sede di gara ed è _____ (_____)
oltre iva, nella misura di legge di cui euro _____ (_____) per oneri della sicurezza. I lavori saranno contabilizzato

a _____ (corpo). Il Comune potrà corrispondere all'appaltatore un'anticipazione del corrispettivo pari al 20%, alle condizioni e modalità stabilite dall'articolo 35 comma 18 del D.lgs. n. 50/2016. Il Comune informa l'appaltatore, che ne prende atto, che il corrispettivo è comunque soggetto alla liquidazione finale del Comune, nella persona del Direttore dei lavori, per quanto concerne le diminuzioni, le estensioni o le modificazioni apportate ai lavori. Il corrispettivo indicato nel presente contratto si riferisce alle prestazioni rese a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'appaltatore dall'esecuzione del presente contratto, dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi e compensati nel corrispettivo contrattuale. Il corrispettivo include tutte le altre imposte, ad eccezione dell'iva, le tasse e

gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo il contratto. Le spese relative allo strumento di pagamento utilizzato dall'appaltatore (es. spese bancarie di bonifico) sono a carico dell'appaltatore, comprese le spese contrattuali e le spese di bollo e registrazione.

Il corrispettivo contrattuale è stato stato determinato dall'appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, ed è , pertanto, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico l'appaltatore medesimo di ogni rischio e/o alea. L'appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del/i corrispettivo/i come sopra indicato e non trova applicazione l'articolo 1664 comma 1 del codice civile. . Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono erogati all'appaltatore , in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto, nei termini o nelle rate stabiliti nel capitolato cui

si rinvia ed a misura dell’avanzamento dei lavori regolarmente eseguiti. I certificati di pagamento delle rate di acconto sono emessi dal Comune sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, al qualità e l’importo dei lavori eseguiti, non appena raggiunto l’importo previsto per ciascuna rata nel capitolato. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni il Comune dispone comunque il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data di sospensione. Il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativo agli acconti del corrispettivo di appalto, non può superare i quarantacinque giorni a decorrere dalla maturazione di ogni stato di avanzamento lavori. Il termine per disporre il pagamento degli importi dovuti in base al certificato non può superare i trenta giorni a decorrere dalla data di emissione del certificato stesso. Il termine di pagamento della rata di saldo e di svincolo della garanzia fideiussoria non può superare i novanta giorni dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio o del

certificato di regolare esecuzione. Nel caso l'appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla data di presentazione della garanzia stessa. L'appaltatore si impegna, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia, ad uniformarsi alle modalità di fatturazione elettronica adottate dal Comune e pertanto si impegna ad emettere le fatture in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.lgs. n. 52 del 20/02/2004, dal D.lgs. n. 82 del 07/03/2005 e dai successivi decreti attuativi, nonché ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che il Comune riterrà di richiedere. Si procederà alla ritenuta dello 0,5 % ai sensi dell'articolo 30 comma 5 del D.lgs. n. 50/2016, da liquidarsi solo al termine del contratto, dopo l'approvazione da parte del Comune del certificato di collaudo o della verifica di regolare esecuzione e previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva. Ciascuna fattura emessa

dall'appaltatore dovrà contenere, il riferimento
al CIG (Codice Identificativo gara) al CUP
/Codice Unico progetto). In ogni caso, qualsiasi
importo sarà corrisposto solo successivamente
all'accertamento da parte del Comune della
prestazione effettuata in termini di qualità e
quantità, rispetto alle prescrizioni contrattuali
e saranno corrisposti dal Comune secondo la
normativa vigente in materia di contabilità del
Comune, previo accertamento delle prestazioni
effettuate, previa attestazione di regolare
esecuzione delle stesse e previo rilascio del
documento unico di regolarità contributiva
regolare. Ogni somma che a causa della mancata
produzione delle certificazioni di cui sopra non
venga corrisposta dal Comune non produrrà alcun
interesse.. I termini di pagamento delle
predette fatture saranno trenta giorni dalla data
di ricevimento delle fatture e accreditate, a
spese dell'appaltatore, sul conto corrente
n. _____ intestato

all'appaltatore

presso

_____ codice

IBAN _____

_____ L'appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.m.i. Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i a operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e sperata dichiarazione la quale, ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del contratto. In caso di fattura irregolare, il termine di pagamento è sospeso sino al ricevimento al protocollo del comune della fattura corretta, con onere dell'appaltatore di assicurare la correttezza nell'emissione della documentazione contabile, ad esempio tramite emissione di note di credito. Rimane salva la disciplina di legge per il caso di inadempienze fiscali, retributive o contributive. Nel caso in cui l'aggiudicatario sia un R.T.I. , ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del raggruppamento, gli obblighi di cui sopra dovranno essere tutti puntualmente assolti sia nelle fatture emesse

dalla mandataria, sia dalle mandanti nello specifico caso di esercizio della facoltà di ricorrere alla fatturazione “pro quota”, nel rispetto delle condizioni e delle modalità tutte disciplinate dal presente contratto. L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto al Comune le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito indicate nel presente contratto; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi nei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Il Comune, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00 (_____) (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante

dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario il Comune applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito. VERIFICARE IL CASO Nel caso in cui risulti aggiudicatario del contratto un R.T.I., fermo restando quanto espressamente previsto dalle norme sulla contabilità generale del Comune per i contratti passivi in materia di pagamento del corrispettivo, con riguardo all’obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della società mandataria del Raggruppamento, le singole società costituenti il raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Comune, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione “pro quota” delle attività effettivamente prestate. Le

società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alle attività dichiarate in fase di gara risultanti nell’atto costitutivo del Raggruppamento temporaneo di imprese. In tal caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere in maniera unitaria e previa predisposizione di apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate, le fatture relative all’attività svolta da tutte le imprese raggruppate. Ogni singola fattura dovrà contenere, oltre a tutto quanto indicato sopra, la descrizione di ciascuno dei servizi e/o forniture / lavori cui si riferisce. Rimane inteso che il Comune, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante la regolarità dell’appaltatore in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei

dipendenti. Resta espressamente inteso che, in nessun caso l'appaltatore potrà sospendere la prestazione oggetto del presente contratto e comunque le attività previste nel presente contratto, salvo quanto diversamente previsto nel contratto medesimo. Qualora l'appaltatore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il contratto di potrà risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con pec da parte del Comune. Ai sensi dell'articolo 17 - ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'articolo 1 comma 629, della legge n. 190 del 2014 come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017 e delle relative disposizioni di attuazione, l'I.V.A. non verrà liquidata all'appaltatore ma verrà versata, con le modalità stabilite nel D.M. 23 gennaio 2015, direttamente all'Erario dl Comune. Di tale adempimento verrà data annotazione in ciascuna relativa fattura,

comunque da emanarsi e registrarsi
rispettivamente ai sensi degli articoli 21 , 21
bis e 23 del d.P.R. n. 633/1972. Tutti i report
e, comunque, tutta la documentazione di
rendicontazione e di monitoraggio del presente
contratto, anche fornita e/o predisposta e/o
realizzata dall’appaltatore in esecuzione degli
adempimenti contrattuali, tutti i dati e le
informazioni ivi contenute, nonché la
documentazione di qualsiasi tipo derivata
dall’esecuzione del presente contratto, sono e
rimarranno di titolarità esclusiva del Comune che
potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione
la pubblicazione, la diffusione e l’utilizzo, per
le proprie finalità istituzionali. Tutta la
documentazione creata o predisposta
dall’appaltatore nell’esecuzione del presente
contratto non potrà essere, in alcun modo,
comunicata o diffusa a terzi, senza la
preventiva approvazione espressa da parte del
Comune. In caso di inadempimento da parte
dell’appaltatore a quanto stabilito nei
precedenti commi, fermo restando il diritto al

risarcimento del danno, il Comune avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto secondo quanto previsto oltre nel presente atto.

- 7) Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute negli atti progettuali. L’Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze del Comune e di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all’attività lavorativa in atto. L’Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolato o reso più oneroso dalle attività svolte dal Comune e/o da terzi. EVENTUALE Il Comune, per le prestazioni in ordine alle quali è previsto da capitolato lo svolgimento delle attività presso la propria sede, metterà a disposizione dell’Appaltatore i locali necessari allo svolgimento delle medesime. Per le prestazioni contrattuali dovute, l’Appaltatore si obbliga, altresì, ad avvalersi

di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate e con un contratto di lavoro nei termini di legge. In ogni caso delle predette risorse impiegate, almeno il 40% delle stesse deve essere iscritto al Libro Unico del Lavoro (già libro matricola) dell'appaltatore. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso gli uffici del comune potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione al Comune, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione. Le prestazioni devono essere eseguite in Ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.lgs. n. 81/2008 e smi) nonché, in particolare, a quanto indicato nei documenti relativi predisposti dal Comune e accettati dall'appaltatore. L'appaltatore pertanto deve garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa

sicurezza. In merito a quanto sopra il Comune si intende sollevato da qualsiasi responsabilità. Sono a carico dell'appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente atto, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente contratto, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione delle stesse o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione delle prestazioni contrattuali, nonché i connessi oneri assicurativi e compresi gli oneri fiscali, le imposte e le tasse e gli oneri per la sicurezza. L'appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti progettuali. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente

essere conformi alla documentazione progettuale, e/o agli ordini di servizio eventualmente impartiti ai sensi dell’articolo 101 del D.lgs. 50/2016. In ogni caso, l’appaltatore si obbliga ad osservare, nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni legislative e regolamentari applicabili siano esse di carattere generale o specificatamente inserenti al settore cui lavori appartengono, ed in particolare quelle di carattere tecnico, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti, incluse quelle che dovessero essere emanate successivamente alla conclusione del contratto, nonché quelle relative alla tenuta della contabilità, conformemente a quanto previsto nella parte II, titolo IX, capo I e Capo II, del D.P.R. 207/2010.. L’appaltatore si impegna espressamente, oltre a quanto previsto nel presente atto o nel capitolato a:

a) eseguire i lavori nei tempi, con le modalità e, in generale, in conformità a quanto stabilito nei documenti progettuali e secondo le

prescrizioni eventualmente impartite dal Comune;

b) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire l’esecuzione dei lavori a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e tutela ambientale;

c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l’assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

b) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Comune di monitorare la conformità delle attività alle norme previste nel contratto e negli atti progettuali

c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di prestazione , ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e alla riservatezza;

d) nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Comune;

f) comunicare tempestivamente al Comune le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione del contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

g) non opporre al Comune qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all’esecuzione delle attività;

h) manlevare e tenere indenne il Comune da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni di cui sopra nel presente articolo, include , tra l’altro , quelle derivanti dagli infortuni e dai danni arrecati al Comune o a terzi in relazione alla mancata osservanza delle vigenti norme

tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie;

i) comunicare al Comune le eventuali variazioni/modificazioni negli assetti proprietari, nella propria struttura organizzativa coinvolta nell’esecuzione delle attività e negli organismi tecnici e amministrativi, nonché di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione delle obbligazioni contrattuali, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili; tale comunicazione dovrà pervenire entro 10 giorni dall’intervenuta modifica.

j) con riguardo al rispetto delle norme anticorruzione e del codice di comportamento dei dipendenti pubblici, l’appaltatore dichiara di non avere conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro, successivamente al 28/11/2012, con ex dipendenti del Comune che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dello stesso (art. 53, comma 16-ter, del D.

Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, introdotto dall’art. 1, comma 42, lettera l), della Legge 6 novembre 2012 n. 190 - c.d. “Legge anticorruzione”). L’appaltatore dichiara di essere altresì a conoscenza del contenuto del DPR 16 aprile 2013 n. 62 “regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, nonché del codice di comportamento del Comune pubblicato sul sito istituzionale e di uniformarsi ad esso nei rapporti con i dipendenti del Comune derivanti dalla stipulazione del presente contratto, ovvero da contratti conclusi con i dipendenti a titolo privato ovvero da rapporti privati, anche non patrimoniali, comprese le relazioni extralavorative. L’appaltatore si impegna a segnalare al Comune l’esistenza di tali rapporti, nonché situazioni di potenziale conflitto di interesse che dovessero insorgere durante l’esecuzione del contratto o in ragione di esso. Il Comune verifica con propri mezzi il rispetto, da parte dell’appaltatore, delle norme sopra indicate; l’accertata violazione è causa di risoluzione del presente contratto. Gli

eventuali maggiori oneri derivanti dall’obbligo di osservare le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del presente atto, resteranno ad esclusivo carico dell’appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’appaltatore non potrà pertanto avanzare pretesa di indennizzi e/o compensi a tale titolo nei confronti del Comune. Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, con riferimento a tutti i sub-contratti stipulati dall’appaltatore per l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo all’appaltatore stesso di comunicare, al Comune il nome del sub-appaltatore, l’importo del contratto, l’oggetto delle attività affidate. L’appaltatore si impegna altresì a mantenere i requisiti richiesti per la stipula del presente contratto e per l’assunzione dei lavori oggetto dello stesso fino alla completa e perfetta esecuzione dello stesso. L’appaltatore ha l’obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata del presente contratto la documentazione amministrativa richiesta e

presentata al Comune per la stipula del presente contratto. In particolare, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, l’appaltatore ha l’obbligo di: comunicare al Comune ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, entro il termine perentorio di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dall’evento modificativo/integrativo. L’appaltatore ha l’obbligo di comunicare tempestivamente le eventuali modifiche, che possano intervenire per tutta la durata del presente. L’appaltatore che intenda sollevare contestazioni o avanzare richieste in merito a fatti e atti tecnici ed economici interenti all’esecuzione delle prestazioni in appalto e generatori di maggiori oneri e costi ha l’onere di iscrivere, a pena di decadenza, dettagliata riserva sul primo atto dell’appalto idoneo a riceverla, successivo all’insorgenza o alla cessazione dell’atto o del fatto che, ad avviso dell’appaltatore stesso, ha determinato il pregiudizio. Si applica a tal fine

quanto previsto nel capitolato e negli artt. 189,
190, 191 e 202 del D.P.R. 207/2010.

8) L’Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi e spese. In particolare l’appaltatore si impegna a rispettare nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni di cui al D.lgs. n. 81/2008 e succ. modific. L’Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto. Nell’adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, l’appaltatore si impegna ad osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte dal Comune, nonché le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga

a dimostrare, a qualsiasi richiesta del Comune,

l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti. Ai sensi di quanto previsto all’art. 30 comma 5 D. Lgs. 50/2016, nel caso in cui la Amministrazione riscontri che il documento unico di regolarità contributiva (DURC) segnala un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del Contratto (compreso il subappaltatore ed il cottimista di cui all’art. 105 del medesimo decreto), l’Amministrazione provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall’Amministrazione direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore, e se del caso, del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del Contratto, l’Amministrazione inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l’esecutore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. In assenza di risposta allo scadere del termine di cui al comma precedente oppure ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l’Amministrazione pagherà, anche in corso d’opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’operatore, oppure, ove applicabile e qualora sia previsto il pagamento diretto al subappaltatore ai sensi dell’art. 105 comma 13, D.lgs. 50/2016, dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente. L’Amministrazione predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso in cui la richiesta della

Amministrazione sia stata formalmente contestata dall’operatore, la Amministrazione stessa provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti

9) L’Appaltatore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Comune e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale. L’obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto. L’obbligo di cui sopra non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio. L’Appaltatore è responsabile

per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Comune ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Comune. L’appaltatore potrà citare i contenuti essenziali del contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell’appaltatore medesimo a gare e appalti. Fermo restando quanto previsto nel punto di cui oltre “Trattamento dei dati personali”, l’Appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali e ulteriori provvedimenti in materia.

10) L’appaltatore dichiara di aver ricevuto prima della sottoscrizione del presente contratto

le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche “Regolamento UE”), circa il trattamento dei dati personali, conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del contratto e di essere a conoscenza dei diritti riconosciuti ai sensi della predetta normativa. Tale informativa è contenuta nell’ambito del Disciplinare di gara che deve intendersi in quest’ambito integralmente trascritto. Il Comune tratta i dati relativi al contratto ed all’esecuzione dello stesso, in ottemperanza a specifici obblighi di legge e per fini di studio e statistici . Con la stipula del presente contratto, il rappresentante legale dell’appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito e si impegna ad adempiere agli obblighi di rilascio dell’informativa e di richiesta del consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti

dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità descritte nel Disciplinare di gara e sopra richiamate. L’appaltatore acconsente, altresì, alla pubblicazione e diffusione tramite il sito internet del Comune nonché gli altri siti previsti dal D.lgs. N. 50/2018 del nominativo dell’aggiudicatario e del prezzo di aggiudicazione. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 18 D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012; art. 32 L. 190/2012; art. 29 D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.), l’appaltatore prende atto ed acconsente alla pubblicazione e diffusione dei dati e/o della documentazione che la legge impone di pubblicare, tramite il sito internet sezione “Società Trasparente. Con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore acconsente espressamente al trattamento dei dati personali e si impegna ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della normativa vigente (Regolamento UE 2016/679), ivi

inclusi provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali. In particolare si impegna ad eseguire i soli trattamenti funzionali, necessari e pertinenti all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e, in ogni modo, non incompatibili con le finalità per cui i dati sono stati raccolti. L'appaltatore si impegna ad adottare le misure di sicurezza di natura fisica, logica, tecnica e organizzativa adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, ivi comprese quelle specificate nel contratto, e si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, opportunamente autorizzate al trattamento dei Dati personali. L'appaltatore prende atto che il Comune potrà operare verifiche periodiche, ispezioni e audit, anche tramite soggetti terzi autorizzati dalla stessa, volti a riscontrare l'applicazione e l'adeguatezza delle misure di sicurezza dei dati

personali applicate. L'appaltatore si impegna ad osservare le vigenti disposizioni in materia di sicurezza e riservatezza e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali persone autorizzate al trattamento dei Dati personali.

11) L'appaltatore nell'esecuzione del presente contratto assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto del Comune e/o di terzi. Inoltre l'appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne il Comune da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultimo in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente contratto nonché da qualsiasi richiesta di risarcimento che terzi dovessero avanzare nei suoi confronti e danni derivanti dalla mancata esecuzione, ovvero dalla non corretta esecuzione dei lavori e/o delle attività connesse e/o accessorie. Come previsto

nel capitolato, cui si rinvia, è' obbligo dell'appaltatore stipulare in conformità all'articolo 103 comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 una polizza assicurativa che tenga indenne il Comune da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, secondo le caratteristiche previste nel capitolato. Resta inteso che l'esistenza, e, quindi la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente punto è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività della copertura assicurativa di cui si tratta, il presente contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di

penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito. Resta ferma l’intera responsabilità dell’appaltatore anche per danni non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza di cui sopra. Con specifico riguardo al mancato pagamento del premio, ai sensi dell’articolo 1901 del c.c. il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente ex pagamento dello stesso, entro un periodo di 60 giorni dal mancato versamento da parte dell’appaltatore fermo restando che il Comune procederà a compensare quanto versato con i corrispettivi maturati a fronte delle attività eseguite.

12) L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

ovvero IN ALTERNATIVA

l'appaltatore, conformemente a quanto dichiarato
in sede di offerta affida in subappalto, in
misura non

superiore al 30% dell'importo contrattuale
l'esecuzione delle seguenti prestazioni. **In
quest'ultima seconda ipotesi** si applicano le
modalità e gli obblighi connessi all'affidamento
in subappalto indicati sotto.

I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la
durata del presente contratto, i requisiti
richiesti dalla documentazione di gara per
assumere i lavori oggetto del presente atto
nonché dalla normative vigente in materia di
svolgimento delle attività agli stessi affidate.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso il
Comune, almeno venti giorni prima dell'inizio
dell'esecuzione delle attività, la copia
autentica del contratto di subappalto. Con il
deposito del contratto di subappalto
l'Appaltatore deve trasmettere, altresì, la
documentazione attestante il possesso, da parte
del subappaltatore, dei requisiti generali

previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del Comune, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal Comune inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Comune. In tal caso

l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’appaltatore si obbliga nell’ambito dell’attività di verifica di cui all’articolo 105 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 a trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune potrà sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso appaltatore. L’esecuzione delle attività subappaltate non potrà formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui sopra, il Comune potrà risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, il Comune annullerà

l’autorizzazione al subappalto. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

Resta fermo che il Comune procederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite al ricorrere delle ipotesi di cui all’articolo 105 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016.

13) L’appaltatore si obbliga a consentire al Comune di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. L’appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni, standard e linee guida relative alla buona e corretta esecuzione

contrattuale che dovessero essere impartite dal
Comune;

14) Le penali sono stabilite nel capitolato e si intendono qui integralmente richiamate quale parte integrante del presente contratto. Al di fuori dei casi sopra richiamati, in caso di ulteriori ritardi nell’adempimento delle obbligazioni assunte dall’appaltatore, verrà applicata una penale giornaliera compresa tra lo 0,03 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale, e comunque complessivamente non superiore al dieci per cento, da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate all’eventuale ritardo. L’applicazione della penale non esclude la facoltà del Comune di agire per ottenere il risarcimento del maggior danno. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l’appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente atto, negli atti ivi citati, e negli atti progettuali. In tal caso il Comune applicherà all’appaltatore la

suddetta penale sino alla data in cui le prestazioni inizieranno ad essere eseguite in modo effettivamente conforme al presente contratto , agli atti ivi citati, e agli atti progettuali, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

Le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell’organo di collaudo o in sede di conferma del certificato di regolare esecuzione. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali, dovranno essere contestati all’appaltatore per iscritto . L’appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano al Comune nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Comune, a giustificare l’inadempienza, potranno

essere applicate all'appaltatore le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. E' ammessa, su motivata richiesta dell'appaltatore, la totale o parziale disapplicazione delle penali, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all'appaltatore, oppure quando si riconosca che le penali sono manifestatamente sproporzionate, rispetto all'interesse del Comune. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di compensi o indennizzi all'appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide il Comune su proposta del Rup e/o direttore lavori, sentito l'organo di collaudo ove costituito. Il Comune potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati in sede di liquidazione delle fatture, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui oltre senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il Comune potrà applicare all'appaltatore penali sino a concorrenza della

misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell’importo / valore massimo complessivo del contratto; l’appaltatore prende atto, in ogni caso, che l’applicazione delle penali non preclude il diritto del Comune a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso l’appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale. Nel caso in cui l’importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% (...) dell’importo del contratto, potrà trovare applicazione quanto previsto nell’apposito punto del presente contratto in merito alla risoluzione del contratto.

Il Comune al posto delle penali potrà formulare i rilievi. I rilievi sono le azioni di avvertimento da parte del Comune conseguenti il non rispetto delle indicazioni contenute nella documentazione contrattuale tutta. Sono notificati

all'appaltatore tramite comunicazione, anche per via informatica, ognuna delle quali potrà contenere uno o più rilievi. I rilievi non prevedono di per sé l'applicazione di penali, ma costituiscono avvertimento sugli aspetti critici dell'affidamento e, se reiterati e accumulati, danno luogo a penali. In caso di 3 rilievi sulla medesima inadempienza, il Comune applicherà all'appaltatore una penale pari all'1% (uno per mille) dell'importo contrattuale. I rilievi sono formalizzati attraverso una nota di rilievo (inviata via fax, via mail ecc. ecc.). Qualora l'appaltatore ritenga di procedere alla richiesta di annullamento del rilievo dovrà sottoporre al Comune un documento con elementi oggettivi ed opportune argomentazioni entro 3 giorni lavorativi dall'emissione della nota di rilievo.

15) A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'appaltatore ha prestato una cauzione definitiva pari ad un

importo di euro _____
(_____), mediante la stipula di una
VERIFICARE IL CASO fideiussione/bancaria
assicurativa n.....con primario Istituto
bancario/assicurativo....., secondo le
modalità e condizioni di seguito stabilite e resa
ai sensi dell’articolo 103 del D.lgs. n. 50/2016
e 140 comma 10 del D.lgs. n. 50/2016 in favore
del Comune. . In particolare, la cauzione
rilasciata garantisce tutti gli obblighi
specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli
a fronte dei quali è prevista l’applicazione di
penali e, pertanto, resta espressamente inteso
che il Comune ha diritto di rivalersi
direttamente sulla cauzione per l’applicazione
delle penali. La cauzione garantisce altresì la
serietà dell’offerta presentata dall’appaltatore.
La garanzia opera per tutta la durata del
contratto e, comunque, sino alla completa ed
esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal
contratto, secondo le modalità ed alle condizioni
di seguito indicate - previa deduzione di
eventuali crediti del Comune verso l’appaltatore

- a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. L'appaltatore si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del presente atto e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il medesimo ed in virtù del presente atto, pena la risoluzione di diritto del presente atto. medesimo. La cauzione deve presentare le seguenti condizioni:

- clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta del Comune ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, senza eccezioni opponibili al Comune, anche in caso d'opposizione dell'appaltatore ovvero di terzi aventi causa e anche in caso di fallimento del debitore o nel caso di liquidazione dello stesso o si sottoposizione ad altre procedure concorsuali;

- rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 Cod. Civ.;
- rinuncia all’eccezione di cui all’ art. 1957, comma 2 del codice civile La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto nel limite massimo dell’80 (_____) per cento dell’iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’articolo 103 del D.lgs. 50/2016 , subordinativamente alla preventiva consegna, da parte dell’appaltatore all’istituto garante, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Comune. Peraltro, qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente all’ affidamento del contratto, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni

lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Comune. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto.

16) il Comune., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ. nonché ai sensi dell’articolo 1360 cod. civ, previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con Pec, nei seguenti casi:

- a) Il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura ai sensi dell’articolo 106 del D.lgs. n. 50/2016;

- b) sono state superate le soglie di cui all’art. 106
comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016 relativamente alle
fattispecie di cui al comma 1 lett. b) e c) del
medesimo articolo e di cui al comma 2 del
medesimo articolo;
- c) l’appaltatore si è trovato, al momento
dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle
situazioni di cui all’articolo 80, comma 1, del
D. Lgs. n. 50/2016, e avrebbe dovuto pertanto
essere escluso dalla gara;
- d) l’appaltatore ha commesso, nella procedura
di aggiudicazione del presente contratto, un
illecito antitrust definitivamente accertato, ai
sensi dell’articolo 80, comma 5, lett.
c) e secondo le linee guida A.N.AC.;
- e) l’appalto non avrebbe dovuto essere
aggiudicato in considerazione di una grave
violazione degli obblighi derivanti dai Trattati,
come riconosciuto dalla Corte di giustizia
dell’Unione europea in un procedimento ai sensi
dell’articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata
in giudicato per violazione del presente Codice
- f) qualora l’appaltatore esegua, le prestazioni che

non abbiano le caratteristiche ed i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché dagli atti progettuali ovvero difformità dei lavori eseguiti rispetto a quanto indicato negli atti progettuali;

- g) Mancata presa in consegna dei lavori o mancata presentazione per la presa in consegna dei lavori da parte dell’appaltatore nel termine a tal fine fissato dal Comune. Fermo quanto sopra, il Comune potrà risolvere il contratto ai sensi dell’articolo 108 del D.lgs. n. 50/2016
- h) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune;
- i) mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- j) nell’ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.p.r. n. 445/00, fatto salvo quanto previsto dall’art. 71, del medesimo D.P.R. 445/200;
- k) nell’ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D. Lgs.

n. 231/01, che impediscano all’Impresa di
contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

- 1) nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni
e modalità di esecuzione dell’appalto (.....);
obblighi derivanti dal rapporto di lavoro (.....);
obblighi di riservatezza (.....); responsabilità per
infortuni e danni (.....); sub
affidamento/subappalto (.....); cauzione definitiva
(.....); Divieto di cessione del contratto,
cessione del credito (.....)

Nelle fattispecie di cui sopra non si applicano
i termini previsti dall'articolo 21- nonies della
legge 7 agosto 1990 n. 241

Il Comune, senza bisogno di assegnare alcun
termine per l’adempimento, ai sensi dell’art.
1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360
cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi
all’appaltatore tramite pec, deve risolvere il
presente contratto nei seguenti casi:

- a) qualora nei confronti dell’appaltatore sia
intervenuto un provvedimento definitivo che

dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016,;

b) qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge;

c) nel caso in cui sia prevista certificazione di qualificazione: qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.

In caso in cui il Comune accerti un grave inadempimento dell'appaltatore ad una delle obbligazioni assunte con il presente contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, lo stesso formulerà la contestazione degli addebiti all'appaltatore e contestualmente

assegnerà un termine, non inferiore a quindici giorni, entro i quali l'appaltatore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, il Comune ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore; resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Qualora l'appaltatore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del contratto, il Comune assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali l'appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga,

il Comune potrà risolvere il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

In caso di inadempimento dell'appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dal Comune, a mezzo pec, per porre fine all'inadempimento, il Comune stesso ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto e di incamerare la garanzia definitiva ove essa non sia stata ancora restituita, ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore; resta salvo il diritto del Comune al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Nel caso di risoluzione del contratto l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D. Lgs. 50/2016.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire al Comune tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto. In caso di risoluzione per responsabilità dell'appaltatore, l'appaltatore è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dal Comune per affidare ad altra impresa le prestazioni, ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 110 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno il Comune incamererà la garanzia definitiva.

Il Comune, in caso di risoluzione e comunque nei casi di cui all'art. 110, comma 1, D. Lgs. n. 50/2016, potrà interpellare progressivamente gli operatori economici che hanno partecipato all'originaria procedura di gara e risultati dalla relativa graduatoria al fine di stipulare

un nuovo contratto per l'affidamento del
completamento delle prestazioni contrattuali alle
medesime condizioni già proposte
dall'aggiudicatario originario in sede di
offerta.

Resta fermo quanto previsto all'art. 108 del D.
Lgs. n. 50/2016

Costituisce causa di risoluzione del contratto,
ai sensi dell'articolo 3 comma 9 bis della legge
136/2010, il mancato utilizzo del bonifico
bancario o postale ovvero degli altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni di pagamento.

17) Fermo restando quanto previsto in materia di
recesso dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma
4, del D. Lgs. n. 159/2011, il Comune ha diritto
nei casi di

a) giusta causa

b) reiterati inadempimenti dell'appaltatore,
anche se non gravi.

di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso. In tal caso, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese anche in deroga a quanto previsto all'art. 1671 c.c..

2. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro l'appaltatore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i

creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; resta salvo quanto previsto dall’art. 110, comma 3, D.lgs. n. 50/2016;

b) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

3. Il Comune ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni, da comunicarsi all’appaltatore a mezzo pec previo il pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite. Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite. Si

precisa che se le attività eseguite superano il valore del 10% del corrispettivo contrattuale massimo, nessun indennizzo sarà dovuto all'appaltatore.

4. Nelle fattispecie di cui ai commi precedenti, l'appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese.

5. Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno al Comune. il Comune effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

6. In aggiunta ai commi precedenti, il Comune , in ragione di quanto previsto dal decreto- legge 6 luglio 2012, n. 95 come convertito dalla legge del 7 agosto 2012 n. 135 e s.m.i. all'art.1 comma 13, ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni nel caso in cui i parametri delle

convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 successivamente alla stipula del presente contratto siano migliorativi rispetto a quelli del presente contratto e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche. In tale caso, l'appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite

18) È fatto assoluto divieto all'appaltatore di cedere a qualsiasi titolo il presente contratto, a pena di nullità della cessione medesima, salvo quanto previsto nell'articolo 106 comma 1 lett.

d) del D.lgs. 50/2016. L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nel rispetto delle modalità espresse dall'articolo 106 comma 13 del D.lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Comune. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. È

fatto, altresì, divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso. In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui al presente articolo, il Comune fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente contratto.

19) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, l'appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che, in ogni caso, il Comune, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 3 comma 9 bis della legge 136/2010 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456

cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con pec, il contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18 novembre 2020. L’appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

L’appaltatore si obbliga ai sensi dell’articolo 3 comma 8 secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i

subcontraenti, a pena di nullità assoluta,
un'apposita clausola con la quale ciascuno di
essi assume gli obblighi di tracciabilità dei
flussi finanziari di cui alla citata legge.
L'Appaltatore, il subappaltatore o il
subcontraente che hanno notizia
dell'inadempimento della propria controparte agli
obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla
norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata
comunicazione al Comune e alla Prefettura -
Ufficio Territoriale del Governo della provincia
di Milano. L'Appaltatore, si obbliga e garantisce
che nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita
la clausola secondo cui il mancato utilizzo,
nella transazione finanziaria, del bonifico
bancario o postale, ovvero di altri strumenti
idonei a consentire la piena tracciabilità delle
operazioni di

pagamento costituisce causa di risoluzione del
contratto

Il Comune verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

Con riferimento ai contratti di subappalto, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune, oltre alle informazioni di cui all’art. 118, comma 11 ultimo periodo, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2012 n. 445, attestante che nel relativo sub-contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata. Resta inteso che il Comune, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna

determinazione, ai sensi di legge e di contratto.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’Appaltatore non potrà tra

l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi ANAC).

In ogni caso, si conviene che il Comune., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, si riserva di risolvere di diritto il contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’appaltatore con pec, nell’ipotesi di

reiterati inadempimenti agli obblighi di cui sopra.

20) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e il Comune sarà competente in via esclusiva il Foro di Monza . E' esclusa la clausola arbitrale.

21) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione . L'Appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l'Appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'Appaltatore medesimo. L'imposta di bollo è assolta in modalità telematica emdianete "Modello Unico Informatico" ai sensi dell'articolo 1 comma 1/bis del D.P.R. 642 del 26

ottobre 1972 come modificato dal DM 22/02/2007
per l’importo di euro 45. (eventuale per ONLUS)
il presente atto è redatto in carta libera ai
sensi dell’articolo 27 bis della tabella B
allegata al decreto del Presidente della
repubblica 26 ottobre 1972 n. 642

22) il presente contratto ed SE DEL CASO i suoi
allegati costituiscono manifestazione integrale
della volontà negoziale delle Parti che hanno
altresì preso piena conoscenza di tutte le
relative clausole, avendone condiviso il
contenuto, che dichiarano quindi di approvare
specificamente singolarmente nonché nel loro
insieme e, comunque, qualunque modifica al
presente atto ed SE DEL CASO ai suoi Allegati non
potrà aver luogo e non potrà essere provata che
mediante atto scritto; inoltre, l’eventuale
invalidità o l’inefficacia di una delle clausole
del presente contratto non comporta l’invalidità
o inefficacia dei medesimi atti nel loro
complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella
richiesta di adempimento del contratto da parte

del Comune non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti a lui spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione. Con il presente contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

23) A tutti gli effetti del presente contratto,
l'appaltatore elegge domicilio
.....indirizzo posta
elettronica.....telefax.....

.....Le notificazioni e le intimazioni saranno
effettuate a discrezione del Comune all'indirizzo
di posta elettronica certificata sopra indicata o
a mezzo di pec all'indirizzo sopra indicato, dati

dichiarati dall'appaltatore e, fermo quanto comunicato tramite atti stesi in contraddittorio, che non necessitano di ulteriore comunicazione.

24) Il Comune di impegna a comunicare all'appaltatore il nominativo del responsabile del procedimento, del Direttore dell'esecuzione ove diverso dal primo, nonché degli altri referenti delle prestazioni dedotte nel presente atto, ove presenti, e ogni eventuale variazione al riguardo. L'appaltatore dichiara che il signorè .in alternativa si impegna a comunicare al Comune entro due giorni dalla sottoscrizione del presente atto il nominativo del, responsabile del coordinamento dell'esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente atto, anche per gli aspetti relativi alla sicurezza (diversamente specificare) della disciplina, dell'esattezza e correttezza nell'esecuzione delle prestazioni ed ha obbligo di osservare e far osservare al personale dedicato le norme di legge e di regolamento e dichiara che le prestazioni oggetto del presente

contratto verranno eseguite sotto la propria personale direzione; rimane sempre ferma la responsabilità dell'appaltatore. In caso di sostituzione del referente dovrà essere tempestivamente comunicato il nominativo del sostituto.

Io sottoscritto, Segretario Comunale, nella mia qualità di Ufficiale Rogante, a richiesta delle parti qui convenute e costituite, ho ricevuto il presente atto, elaborato con l'ausilio di persona di mia fiducia, con imposta di bollo assolta in modalità telematica mediante "Modello Unico Informatico" che poi ho letto alle parti stesse, le quali, da me interpellate, lo hanno riconosciuto per forma e contenuto conforme alla loro volontà, liberamente manifestatami secondo la Legge, lo confermano, pertanto, in ogni sua parte, lo sottoscrivono, senza riserva, con me e alla mia presenza in modalità elettronica consistente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 bis della legge n. 89/1913 e dell'art. 24 del D.Lgs. 82/2005, nella apposizione della loro firma digitale, verificata

